

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 02/11/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società "SIELS sas di Ev. Re. e &", esercente l'attività di locazione di beni immobili, presentava ricorso avverso l'accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2004, del quale era stata notificata copia a Re. Ev., in qualità di socio accomandatario della società ed a Ma. Ga., in qualità di socio accomandante. I destinatari impugnavano il notificato avviso con separati ricorsi.

L'avviso di accertamento, con l'irrogazione di sanzioni pari al 100% del rimborso, traeva origine da un ottenuto rimborso di IVA per complessivi € 75.000,00 a seguito di richiesta avanzata al concessionario "Esatri-Tributi S.p.A per l'anno 2004, portante l'indicazione della causale "acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca" ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del DPR 633/72.

La ricorrente eccepiva, in via principale, la nullità e, comunque, l'illegittimità assoluta dell'avviso di accertamento perché immotivato e, comunque, per carenza o difetto di motivazione ex art. 56, comma 5, del DPR 633/72, ritenendo inammissibile la richiesta delle sanzioni, in quanto la ricorrente stessa si era affidata alle istruzioni, solo in seguito ritenute "errate", per cui le considerava irrogate in violazione della L. 212/00.

Concludeva con richiesta di annullamento dell'accertamento ed in subordine la non applicazione delle sanzioni, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

L'Ufficio di Abbiategrasso si costituiva in giudizio controdeducendo al riguardo e precisando, tra l'altro, che, nella disciplina dell'IVA, l'operazione di leasing finanziario immobiliare veniva considerata quale prestazione di servizi ricondotta tra le "obbligazioni di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte" come indicato nell'art. 3, comma 1, del DPR 633/1972 e non rientrava in alcuna delle previste fattispecie di cessione di beni di cui all'art. 2 dello stesso decreto.

L'art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 633/1972 prevedeva, infatti, che il rimborso dell'imposta potesse essere richiesto solo per l'acquisto di beni ammortizzabili rientrabili nella sfera giuridica del contribuente che li aveva acquistati.

Alla costituzione in giudizio dell'Ufficio replicava la ricorrente con memoria aggiuntiva.

Con sentenza n. 151 del 27/04/10 (depositata l'11/05/10), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano-Sezione 16^a respingeva il ricorso a spese compensate.

Presentava appello avverso detta sentenza la contribuente, con richiesta in riforma della sentenza stessa:

a) in principalità, della declaratoria di nullità radicale e, comunque, di illegittimità, assoluta ed insanabile, dell'avviso di accertamento impugnato per le ragioni esposte nell'appello medesimo,

b) in subordine, della non applicazione di sanzioni ed interessi,

c) in ogni caso, della vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva l'Ufficio presentando le proprie controdeduzioni, con richiesta del rigetto dell'appello e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

La contribuente presentava, quindi, apposito compendio dei motivi di impugnazione della sentenza e delle repliche alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate.

La controversia viene discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, innanzitutto, che la sentenza non è da ritenersi in alcun modo repressibile nelle sue parti ed elementi essenziali, né specificamente sotto il profilo della motivazione come eccepito, invece, dall'appellante, risultando richiamati i tratti essenziali della lite, individuati gli elementi di fatto considerati o presupposti della decisione, nonché osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione.

Non risulta, poi, in alcun modo perplessa la motivazione essendo chiara, fra le tesi prospettate e considerate in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso, quale il Giudice abbia accolto e posto a base della propria decisione.

Premesso quanto sopra, si osserva che l'operato dell'Ufficio, di ripresa dell'importo erogato per il tramite del Concessionario, è da ritenersi legittimo e rispettoso, quindi, della relativa normativa. A tali riguardi non risulta censurabile la sentenza impugnata che, relativamente a ciò, va confermata, rilevandosi nello specifico l'infondatezza dell'appello della contribuente, malgrado le vicende esegetiche emerse nel tempo e le istruzioni inizialmente fornite e mantenute per un consistente periodo.

Con riferimento, quindi, alla disciplina relativa ai rimborsi IVA, si concorda pienamente sull'assunto, sotto il profilo dell'inerente legittimità, che al contribuente, nel caso in esame (riconducibile a prestazione di servizi, trattandosi di operazioni di leasing finanziario immobiliare, ex art. 3, comma 1, del DPR 633/72 e non a cessione di beni ex art. 2 precedente), è consentito solo il rimborso dell'eccedenza detraibile "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche".

Al di là, pertanto, di ogni riferimento "ondivago" ermeneutico, la testualità della norma risulta insuperabile e, dunque, per ottenere il rimborso in questione avrebbe dovuto trattarsi di acquisto di beni di cui fosse possibile l'ammortamento. A tali riguardi non risulta legittimata la società appellante per l'IVA assolta sui canoni di locazione finanziaria. Fino, infatti, all'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore i beni concessi in leasing sono strumentali per la società concedente, produttivi di reddito d'impresa e ammortizzabili.

Censurabile è, invece, la sentenza quanto all'applicazione delle sanzioni ed interessi in relazione alla tutela del legittimo affidamento del contribuente, stante le obiettive ragioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tenuto conto delle istruzioni rilevabili dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria in materia e diffusamente richiamate negli atti di causa. Tale principio di tutela, assicurato dallo statuto dei diritti del contribuente, va applicato necessariamente in tutti i rapporti tributari, ancorché sorti anteriormente all'entrata in vigore della L. 212/00, ma non ancora definiti.

Assorbita nelle suesposte considerazioni ogni ulteriore e residuale eccezione, la controversia va decisa secondo le considerazioni medesime. Va assorbita, pure, nella presente decisione la richiesta sospensiva.

Sussistono, però, giuste ragioni, proprio per quanto emerso per le richiamate e controverse vicende esegetiche, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dell'appello, dispone non dovuti gli interessi e le sanzioni richiesti nell'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.